

Bruxelles, 4 luglio 2017
(OR. en)

10741/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0147 (NLE)**

PECHE 272

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 luglio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2017) 356 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 356 final.

All.: COM(2017) 356 final



Bruxelles, 3.7.2017
COM(2017) 356 final

2017/0147 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità
di pesca**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio fissa, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2017/127 come descritto nel prosieguo.

Spigola

Attualmente le catture di spigola sono vietate, ed è prevista una deroga per un numero limitato di pescherecci operanti con attrezzi specifici. La deroga riguarda, tra l'altro, le imbarcazioni che nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016 hanno registrato catture di spigola praticate con ami e palangari o con reti da posta fisse, a condizione che continuino a pescare con le stesse categorie di attrezzi. Poiché la documentazione storica delle catture è legata a una specifica imbarcazione, la sostituzione del peschereccio da parte dell'operatore può comportare problemi pratici, in quanto, non disponendo di catture storiche, la nuova

imbarcazione non sarebbe coperta dalla deroga. Occorre quindi specificare che in questi casi il diritto può essere trasferito a un'altra imbarcazione, purché ciò non comporti un aumento del numero di pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga o la loro capacità di pesca complessiva. Poiché gli Stati membri si avvalgono di sistemi diversi per effettuare tali trasferimenti, è opportuno che il trasferimento dei diritti a un'altra imbarcazione sia attuato in conformità delle norme nazionali vigenti.

Cicerello

Nel 2017 il CIEM ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Alcune di queste zone di gestione rivedute non coincidono con le acque dell'Unione del Mare del Nord. Benché principalmente situata nelle acque norvegesi, la zona di gestione 3r del cicerello copre in parte anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Su tale base, è opportuno garantire che i pescatori dell'UE possano avere accesso ai banchi di cicerello presenti nelle acque dell'Unione della zona di gestione 3r, estendendo le possibilità di pesca stabilite per la zona di gestione 2r alle acque dell'Unione della zona di gestione 3r.

Spratto

Il CIEM formula il proprio parere annuale per lo spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mare del Nord per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno. È pertanto opportuno stabilire il TAC per lo spratto per il periodo per il quale è emesso il parere. In base al parere del CIEM, le catture di spratto nel Mare del Nord non dovrebbero superare 170 387 tonnellate nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018. È quindi opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.

Pesce spada del Mediterraneo

Nella riunione annuale dell'ICCAT del 2016 svoltasi a Vilamoura (Portogallo) le parti contraenti dell'ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) hanno compiuto un passo decisivo per affrontare l'allarmante situazione del pesce spada del Mediterraneo, adottando un piano di ricostituzione di durata quindicennale (raccomandazione ICCAT [16-05]).

L'Unione europea, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT nel dicembre 2016, ha confermato che avrebbe attuato le disposizioni della raccomandazione ICCAT [16-05] a decorrere dal 1° gennaio 2017. L'Unione europea ha altresì confermato che a partire dal 2017 avrebbe attuato il fermo di cui al paragrafo 11 della raccomandazione [16-05] dell'ICCAT nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo.

Con l'adozione della raccomandazione [16-05] l'ICCAT ha fissato un TAC di 10 500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo. Tuttavia, poiché il TAC non è stato ripartito tra le PCC dell'ICCAT, al momento della pubblicazione del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio la quota dell'Unione non era stata definita. L'ICCAT ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di definire un sistema di ripartizione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo nonché di stabilire il contingente assegnato alle PCC per il 2017 e il meccanismo per la gestione del TAC.

Nella riunione del gruppo di lavoro, svoltasi a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017, le parti hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione del contingente per il 2017 e un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017. Nell'ambito di tale compromesso, la

quota dell'Unione è stata fissata al 70,756% del TAC dell'ICCAT, pari a 7 410,48 tonnellate per il 2017.

È opportuno recepire nella legislazione dell'UE la quota dell'Unione e definire i contingenti assegnati agli Stati membri sulla base delle loro catture storiche nel periodo di riferimento 2012-2015, che è stato ritenuto affidabile.

Gamberello boreale

Nel marzo 2017 il CIEM ha emesso il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM IVa est e nella sottodivisione 20 (Mare del Nord settentrionale, nella fossa norvegese e nello Skagerrak). A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è stato deciso di assegnare all'UE un quantitativo di 3 856 tonnellate per la cattura di gamberello boreale nello Skagerrak.

Catture accessorie connesse

Il regolamento (UE) 2017/595 che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (primo atto modificativo del regolamento sulle possibilità di pesca) ha soppresso la tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda e la passera pianuzza per le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. È quindi opportuno eliminare la limanda dalle note a piè di pagina in cui tale specie è citata come specie connessa, le cui catture accessorie erano imputate allo stesso contingente entro una determinata percentuale massima.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Poiché la deroga che autorizza la cattura della spigola con determinate categorie di attrezzi è legata alla documentazione storica delle catture praticate con tali attrezzi, si dovrebbe chiarire che il diritto alla deroga è mantenuto in caso di sostituzione dei pescherecci, garantendo nel contempo che ciò non comporti un aumento del numero di imbarcazioni soggette alla deroga o della loro capacità di pesca complessiva.
- (3) Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Benché principalmente situata nelle acque norvegesi, la zona di gestione 3r del cicerello copre in parte anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. È opportuno garantire che i pescatori dell'UE possano avere accesso ai banchi di cicerello presenti nelle acque dell'Unione della zona di gestione 3r. Le possibilità di pesca stabilite per la zona di gestione 2r dovrebbero quindi includere anche le acque dell'Unione della zona di gestione 3r.
- (4) Il 27 marzo 2017 il CIEM ha emesso il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM IVa est e nella sottodivisione 20 (Mare del Nord settentrionale, nella fossa norvegese e nello Skagerrak). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 856 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nello Skagerrak e modificare il contingente dell'Unione nella fossa norvegese.

¹ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

- (5) In base al parere del CIEM del 7 aprile 2017, le catture di spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mare del Nord non dovrebbero superare 170 387 tonnellate nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018. È opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.
- (6) Il regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio² ha soppresso la tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda (*Limanda limanda*) e la passera pianuzza (*Platichthys flesus*) per le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV, che figurava nell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127. È quindi opportuno eliminare la limanda dalle note a piè di pagina dell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 in cui tale specie figura come cattura accessoria connessa.
- (7) Nella sua riunione annuale del 2016 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 16-05 che fissa a 10 500 tonnellate il totale ammissibile di cattura (TAC) per il pesce spada del Mediterraneo (*Xiphias gladius*) e istituisce un gruppo di lavoro incaricato di definire un sistema di ripartizione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, stabilire il contingente assegnato alle parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) per il 2017 e definire il meccanismo per la gestione del TAC.
- (8) L'Unione, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT il 23 dicembre 2016, ha confermato che avrebbe attuato la raccomandazione ICCAT 16-05 a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare, l'Unione ha confermato che a partire dal 2017 avrebbe attuato il fermo per il pesce spada del Mediterraneo di cui al paragrafo 11 della raccomandazione 16-05 dell'ICCAT nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo. È pertanto opportuno introdurre tale fermo come condizione funzionalmente collegata alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per il pesce spada del Mediterraneo.
- (9) Il gruppo di lavoro istituito dalla raccomandazione 16-05 dell'ICCAT si è riunito dal 20 al 22 febbraio 2017 e ha proposto un criterio di ripartizione nonché un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017. Nell'ambito di tale compromesso, la quota dell'Unione è stata fissata al 70,756% del TAC dell'ICCAT, pari a 7 410,48 tonnellate per il 2017. È pertanto opportuno recepire nella legislazione dell'UE la quota dell'Unione e definire i contingenti assegnati agli Stati membri. La ripartizione è stata basata sulle catture storiche praticate nel periodo di riferimento 2012-2015.
- (10) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2017/127 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127,

² Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 81 del 28.3.2017, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/127

1. All'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:

“In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, il diritto può essere trasferito a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla presente deroga.”.

Gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2017/127 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente